

ALLEGATO C

CLAUSOLE ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Servizio di attività professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori contabilità e misura e prestazioni annesse ed accessorie, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativamente ai “Lavori di Realizzazione di un marciapiede di collegamento tra la località Campo Carlo Magno e la località Fortini a Madonna di Campiglio”.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'incarico è riferito ai “Lavori di realizzazione di un marciapiede di collegamento tra la località Campo Carlo Magno e la località Fortini a Madonna di Campiglio”.

La prestazione ha per oggetto l'incarico professionale per l'effettuazione delle seguenti attività:

- progettazione definitiva ed esecutiva,
- direzione lavori contabilità e misura
- prestazioni annesse ed accessorie
- coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva

L'espletamento dell'incarico dovrà essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti allo specifico ruolo funzionale dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

L'espletamento dell'incarico dovrà rispettare le specifiche tecniche di cui al DM 24 dicembre 2015 e ss.mm., “Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della Pubblica amministrazione e DM 28 marzo 2018 “Criteri ambientali minimi per il servizio di illuminazione pubblica”.

OBBLIGHI DEL PROGETTISTA e COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE

Il progetto, nelle sue diverse fasi, dovrà essere redatto secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia. Il progettista è tenuto inoltre a verificare la compatibilità dell'opera con gli strumenti urbanistici vigenti.

L'attività di progettazione deve essere svolta con le modalità e l'organizzazione indicata nell'offerta tecnica, presentata in sede di gara.

In particolare, l'aggiudicatario è tenuto a:

- a) prima di eseguire la progettazione definitiva, e come previsto dal progetto preliminare, eseguire le indagini (quali eventuali indagini sismiche) e verificare la situazione di fatto relativamente ai luoghi; **tali indagini sono a carico dell'aggiudicatario e comprese nell'incarico;**
- b) effettuare **la verifica del progetto esecutivo**, ai sensi dell'art. 40 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg, secondo quanto stabilisce l'art. 39 del medesimo decreto.
- c) introdurre nel progetto modifiche e le integrazioni ritenute necessarie, secondo quanto successivamente specificato;
- d) redigere il capitolato speciale d'appalto sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- e) predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto prescritto all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati al committente sia in formato cartaceo sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante;
- f) garantire l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione con tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni;
- g) a segnalare, nella fase iniziale di progettazione, all'ente committente ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli territoriali o interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione;
- h) a confrontarsi periodicamente con gli amministratori e gli uffici competenti al fine di proporre e verificare le principali scelte tecniche ed individuare le soluzioni più consone o ipotesi progettuali alternative. E'

obbligato pertanto ad effettuare i necessari incontri, convegni informativi e simili per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera e per la definizione delle soluzioni concordate;

i) effettuare tutte le necessarie verifiche con gli organi delle Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni nulla osta e pareri richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera;

j) redigere, nel caso in cui si rendano necessarie od opportune, le modifiche (varianti) progettuali a causa di errori od omissioni di progettazione, anche se emersi dopo l'approvazione o in fase di esecuzione dell'opera, senza pretendere alcun compenso dal committente, fermo restando che rimane salvo il diritto del committente di agire nei confronti del progettista stesso per il risarcimento dei danni;

l) a redigere il progetto entro il **limite di spesa**, escluse le somme a disposizione, che l'Amministrazione intende mettere a disposizione. Nel caso in cui il progettista nel corso della progettazione ritenga che l'importo dei lavori oggetto di progettazione venga a superare il limite di spesa stabilito, è tenuto preventivamente a comunicarlo all'Amministrazione committente indicandone le ragioni giustificative, la quale potrà autorizzare o meno il supero di spesa;

m) assumere gli opportuni contatti con altri professionisti individuati per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'intervento, quali geologo, collaudatore ecc.

Il committente può richiedere al progettista di introdurre nel progetto, fino alla sua approvazione finale, tutte le **modifiche e le integrazioni** che a giudizio dell'Amministrazione siano ritenute necessarie. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del Responsabile dell'Area Tecnica e finalizzate, a giudizio dello stesso, a perfezionare il progetto secondo le esigenze del Comune ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto, le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto del contratto e non comportano di conseguenza la stipulazione di atti aggiuntivi. Il professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimento.

Il progettista deve consegnare il **progetto definitivo, il progetto esecutivo e il Piano di Sicurezza e Coordinamento in numero di 2 copie cartacee, timbrate e firmate in originale e comunque in numero sufficiente all'acquisizione delle autorizzazioni di legge, e su supporto magnetico in formato originale e PDF per gli elaborati di testo, in formato DWG di Autocad v. 2010 o superiore, completi dei file necessari per la configurazione delle stampe, per gli elaborati grafici. Delle tavole di progetto devono essere presentate inoltre anche i file in formato PDF (ACROBAT). I computi e i listini dovranno essere presentati in formato Primus 3000 o superiori. I documenti informatici dovranno essere firmati digitalmente.** Qualora la consegna dei progetti completi non avvenga entro i termini indicati, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,1 per cento del corrispettivo pattuito. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo, fermo restando che il committente in tale ipotesi potrà comunque sempre risolvere il contratto. Nel caso in cui il ritardo ingiustificato del progettista nella consegna al committente degli elaborati ecceda giorni 30 (trenta), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.

7. Il progettista è tenuto a presentare, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, secondo le modalità ed i contenuti indicati dall'articolo 23bis, comma 5 della L.P. 10.09.1993, n.26 e ss.mm., con un massimale pari al 10% dei lavori progettati. A garanzia di tale impegno, il Professionista, all'atto della sottoscrizione del contratto di incarico, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori. La polizza è stipulata a garanzia di quanto il professionista sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni per nuove spese di progettazione e/o maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante per varianti che si rendessero necessarie in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto imputabili a colpa del professionista stesso. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione). Tali date sono formalmente comunicate dal Responsabile dell'Area Tecnica al professionista ed alla Compagnia assicuratrice. Nel caso in cui il professionista non presenti la polizza o la medesima non contenga gli elementi previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione committente sospenderà i pagamenti al professionista per le prestazioni rese sino alla presentazione o alla regolarizzazione della polizza.

VARIANTI PROGETTUALI (art. 51, comma 5, lett. a) L.P. 26/1993)

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, lett. a) della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, dopo l'approvazione dei progetti e prima dell'affidamento dei lavori. Tale incarico deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, secondo le norme organizzative interne.

Il corrispettivo dovuto al Professionista per la redazione delle varianti è calcolato – ove non diversamente concordato – applicando, quale riferimento, le percentuali previste dalle tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016, in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali rese, non trovando applicazione il criterio della somma degli importi in più e in meno derivanti dal quadro di raffronto della variante.

Gli importi da assumere a base per la determinazione dell'onorario sono da sommare a quello originario di progetto e l'onorario sarà computato sull'importo globale risultante, con l'applicazione delle percentuali di riferimento di cui alle sopra richiamate tariffe professionali, riferite all'importo globale stesso, detratto quanto già corrisposto, con applicazione delle medesime riduzioni di onorario concordate per l'incarico originario.

Potrà essere concordato un importo a discrezione nel caso in cui la variante non comporti effettive prestazioni di progettazione, ma si limiti a variare le quantità previste nel progetto originario o a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attività progettuale specifica.

INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA

Le integrazioni al Piano di Sicurezza redatte ai sensi dell'art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, sono comprese nell'oggetto del presente incarico, così come il conseguente coordinamento per la sicurezza esecutiva.

Essi pertanto sono affidati al Professionista incaricato del coordinamento per la sicurezza durante l'esecuzione e sono ricompresi e pertanto compensati nell'importo dell'onorario.

Il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva relativo a varianti progettuali redatte ai sensi dell'art. 51 della Legge Provinciale 26/1993 e s.m. e a variazioni contrattuali ai sensi dell'art. 27 della L.P. 2/2016 è compreso nell'oggetto del presente incarico. Esso pertanto è affidato al Professionista incaricato previa autorizzazione della variante da parte dell'organo competente dell'Amministrazione comunale. Nelle ipotesi in cui l'affidamento delle prestazioni consegua a varianti autorizzate dal Responsabile dell'Area Tecnica non è necessaria la stipulazione di atti aggiuntivi alla presente convenzione; in tal caso il Responsabile dell'Area Tecnica succitato provvederà al loro affidamento con propria nota controfirmata per accettazione dal Professionista, nella quale viene indicato anche l'importo da corrispondere quale compenso.

MODIFICHE CONTRATTUALI (ART. 27 L.P. 2/2016)

Qualora nel corso dei lavori, si manifesti la necessità o la convenienza di eseguire lavori diversi o suppletivi, rispetto a quelli del progetto approvato, per i quali necessiti redigere ai sensi delle leggi vigenti una variante, il Direttore dei Lavori dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione comunale tale sopravvenuta necessità e richiedere l'autorizzazione conseguente.

Per la determinazione del corrispettivo dovuto al professionista sono stabiliti i seguenti criteri:

- si applicano come riferimento le percentuali previste dalle tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016, in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali rese, non trovando applicazione il criterio della somma degli importi in più e in meno derivanti dal quadro di raffronto della variante;
- si sommano, per la determinazione dell'importo base da porre a base dell'onorario, gli importi dei lavori previsti nella variante a quello originario di progetto e l'onorario sarà computato sull'importo globale risultante, con l'applicazione delle suddette tabelle professionali, riferite all'importo globale stesso, detratto quanto già corrisposto, con applicazione delle medesime riduzioni di onorario concordate per l'incarico originario;
- si applica anche per la redazione della variante il ribasso offerto in sede di gara per l'affidamento dell'incarico originario;
- potrà essere concordato un importo a discrezione nel caso in cui la variante non comporti effettive prestazioni di progettazione e non richieda nuovi studi, ma si limiti a variare le quantità previste nel progetto originario o a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attività progettuale specifica.

Nel caso in cui la modifica si renda necessaria e/o opportuna a causa di errori o carenze progettuali, anche se emerse dopo l'approvazione o in fase di esecuzione dell'opera, il progettista è tenuto a redigerla senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione. Rimane salvo il diritto dall'Amministrazione di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni.

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI PROGETTAZIONE

Corrispettivo spettante: come da offerta.

Il corrispettivo per la progettazione è calcolato in base al costo presunto dei lavori (escluse le somme a disposizione quali a titolo indicativo: espropri, spese tecniche, oneri fiscali, accantonamenti per lavori in economia non progettualizzati), fermo restando che il compenso sarà comunque esattamente determinato in base all'importo dei lavori risultante dal progetto, se regolarmente autorizzato.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'opera progettata venga superato l'importo originario di progetto, il corrispettivo stabilito per la progettazione non sarà oggetto di rideterminazione finale, fatte salve le specifiche norme che disciplinano la redazione di varianti in corso d'opera.

Ai fini del calcolo dei corrispettivi dovuti al professionista sono comunque esclusi gli importi accantonati per lavori in economia non progettualizzati.

Il compenso spettante per il servizio è corrisposto dal Comune al progettista previa emissione di fattura elettronica da parte dello stesso e con le seguenti modalità di pagamento:

- pagamento delle competenze relative al progetto definitivo all'ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari, previa presentazione di regolare fattura ed entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa;

- pagamento delle competenze relative al progetto esecutivo e della prestazione relativa al coordinamento della sicurezza in fase progettuale, ad avvenuta approvazione, anche solo in linea tecnica da parte dell'Amministrazione previa presentazione di regolare fattura ed entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa, fermo restando che le competenze dovute sono comunque saldate dall'Amministrazione entro un anno dalla consegna degli elaborati quando, per fatto non imputabile allo stesso progettista, i progetti non abbiano ottenuto l'approvazione da parte dell'Amministrazione committente;

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti l'onorario sarà corrisposto direttamente ad ogni singolo professionista secondo le competenze svolte e nelle percentuali definite dal Raggruppamento.

TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE

Consegna elaborati nel rispetto delle seguenti termini:

- progetto definitivo e piano particellare d'esproprio: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione al netto della riduzione dei tempi di consegna proposti in fase di offerta.
- elaborati relativi alla progettazione architettonica: entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.
- progetto esecutivo e piano coordinamento sicurezza in fase progettuale: 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto definitivo.

ALTRE CLAUSOLE

Qualora il professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dall'Amministrazione ovvero la penale raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% del corrispettivo pattuito ovvero qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, il committente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il professionista inadempiente, restando libero da ogni impegno verso il medesimo senza che esso possa pretendere alcun compenso o indennizzo per onorari o rimborsi spese.

Rimane salvo il diritto di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni e per la ripetizione degli acconti corrisposti.

Qualora l'Amministrazione intenda esercitare la facoltà di risoluzione, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il professionista, il Responsabile dell'Area Tecnica, con propria nota scritta, invita il professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito.

Qualora il professionista risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dall'ente pubblico in conseguenza dell'inadempimento.

Per danni a carico dell'Ente pubblico si deve intendere anche il mancato rispetto dei termini di cui al punto precedente, in quanto l'opera è finanziata con fondi provinciali da impegnare entro l'anno corrente.

OBBLIGHI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla legge e dai regolamenti.

Il professionista unico incaricato della direzione di lavori è tenuto ad espletare l'incarico in collaborazione con l'Ufficio Tecnico - Lavori pubblici comunale e dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione, misura e contabilità dei lavori, nonché a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro, con specifico riferimento al decreto legislativo n. 81/2008.

In particolare il Direttore dei lavori è tenuto a:

- accertare che l'appaltatore presenti, prima dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo di cui all'articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/10 e che lo aggiorni in seguito ad eventuali varianti o ad altri fatti che lo richiedano;
- sorvegliare l'andamento dei lavori per accertarsi che vengano compiuti nel tempo contrattuale previsto dal capitolato speciale di appalto;
- proporre e redigere eventuali varianti/modifiche contrattuali nel rispetto di quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia e nel contratto di incarico;
- assicurarsi della buona qualità dei materiali forniti (esame a vista, prove, ecc.), della regolare esecuzione delle opere in conformità alle previsioni contrattuali e di progetto, alle tecniche dell'arte ed alle leggi della statica o, più in generale, alla scienza delle costruzioni, inviando all'appaltatore, se lo stesso non operasse in maniera soddisfacente, opportuni "ordini di servizio" per iscritto;
- tutelare l'Amministrazione comunale al fine di prevenire eventuali corresponsabilità derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza (effetti lesivi su persone, danni a terzi, ritardi nell'ultimazione delle opere);
- comunicare all'Amministrazione comunale le eventuali riserve iscritte dall'appaltatore nei documenti contabili e le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; in particolare, per le finalità di cui all'articolo 58.12, comma 2 della L.P. 26/1993 e ss.mm., deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione committente dell'iscrizione di riserve negli atti contabili trasmettendo nel più breve tempo possibile dalla formale richiesta, la propria relazione riservata;

La direzione lavori deve garantire, ai sensi dell'articolo 22 bis della L.P. n. 26/1993, **la sorveglianza continuativa del cantiere** mediante la **presenza quotidiana** del direttore o di altro componente della direzione, per una durata non inferiore al 10% delle ore lavorative del cantiere.

Tale impegno è stabilito convenzionalmente **in 5 ore settimanali** alle quali andranno aggiunte quelle presentate in offerta in sede di gara (n. ____ ore settimanali, come da offerta presentata in sede di gara).

Al fine di accertare la presenza in cantiere del DL e/o altro componente della direzione, secondo quanto risultante dall'offerta, il Direttore dei lavori dovrà produrre al Committente appositi verbali, numerati e trasmessi entro il giorno successivo.

Nelle funzioni di vigilanza rientra, la compilazione quotidiana del giornale dei lavori e la verifica del "Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro", secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 11 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e dall'art. 106 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg..

In relazione alle verifiche relative alla regolarità delle posizioni dell'impresa appaltatrice e dei subappaltatori, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. il DL è tenuto a:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) segnalare al Responsabile del Procedimento l'inosservanza da parte dell'esecutore delle disposizioni in materia di subappalto;

Il servizio di direzione lavori deve inoltre essere svolto con le modalità e l'organizzazione indicata nell'offerta tecnica, presentata in sede di gara.

MISURA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

- Il Direttore dei lavori è tenuto a predisporre gli atti amministrativi e contabili di cui all'articolo 144 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. relativi all'esecuzione dei lavori oggetto della prestazione, salvo che egli abbia a ciò incaricato un suo assistente. Resta inteso che fa comunque capo al Direttore dei lavori la responsabilità relativa alla correttezza delle quantità contabilizzate ed alla regolare tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi.
- La misura e contabilità dei lavori, tramite la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili, spettano al professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori, che è compensato – con riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 – secondo quanto indicato nell'offerta.
- La responsabilità della regolare tenuta del Registro di contabilità e dei Libretti di misura spetta al Direttore dei lavori, nonché del Giornale dei lavori. La firma del D.L. su tali documenti è richiesta dall'articolo 144, comma 2 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm..
- Il professionista è tenuto ogni 10 giorni e comunque in occasione di ciascuna visita a verificare l'esattezza delle annotazioni sul Giornale dei lavori, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.. In particolare il Direttore dei lavori, al fine di inserire nel giornale dei

lavori i dati richiesti dalla suddetta norma, è tenuto a chiedere periodicamente all'impresa appaltatrice la specie ed il numero degli operai impiegati nel cantiere e ad effettuare le conseguenti verifiche.

- I lavori a corpo, qualora previsti, sono annotati su apposito libretto delle misure, ai sensi dell'articolo 154 "Annotazione dei lavori a corpo" del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm., sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni gruppo o sottogruppo omogeneo di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, come individuati nel capitolato speciale, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa allo stesso gruppo o sottogruppo omogeneo, rilevabile dallo stesso capitolato speciale, che è stata eseguita.
- Il Direttore dei lavori è tenuto a redigere il Registro di contabilità. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori egli è tenuto a numerare il registro, per la sottoscrizione dell'Impresa e del Responsabile del Procedimento;
- Il Direttore dei lavori è tenuto ad emettere, entro i termini stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto, gli stati di avanzamento.
- Il professionista è tenuto a far pervenire all'Amministrazione, entro cinque giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori, indicando nella lettera di trasmissione all'Amministrazione la dovuta predisposizione dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 161 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm..
- E' tenuto altresì a redigere e trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro il termine stabilito dal capitolato speciale di appalto decorrente dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, la contabilità finale dei lavori completa di tutti i documenti previsti dall'articolo 162 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm., accompagnata dalla relazione sul conto finale di cui al comma 2 dell'articolo 162 richiamato.
- Qualora il ritardo nell'emissione degli stati d'avanzamento e nella compilazione del conto finale non dipenda da cause attribuibili all'Amministrazione, il direttore dei lavori è responsabile degli eventi causati al committente in ordine alla corresponsione degli interessi corrispettivi ed interessi moratori dovuti all'impresa appaltatrice.
- Entro 5 giorni dalla loro sottoscrizione, il professionista è tenuto ad inviare all'Amministrazione i verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori. Nel caso in cui dal ritardo nella trasmissione dei suddetti atti amministrativi e contabili – in relazione ai quali l'Amministrazione è tenuta ad effettuare entro precisi termini le relative comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi delle norme vigenti in materia – conseguano sanzioni da parte della stessa a carico dell'Amministrazione, il professionista è chiamato a risponderne. Sono fatti salvi diversi e/o maggiori danni conseguenti alla mancata trasmissione nei termini degli atti sopra indicati.
- Il D.L. con la consegna della contabilità finale è tenuto a trasmettere all'Amministrazione tutte le dichiarazioni di conformità previste per i lavori eseguiti, necessarie per gli adempimenti di legge e regolamenti vigenti.
- Sono inoltre richiamate ed obbligatorie le particolari modalità del servizio indicate in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

Il professionista incaricato come coordinatore per l'esecuzione è in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 19 aprile 2008 n.81 e s.m. e ii. Al medesimo fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla legge e dai regolamenti.

Il professionista unico incaricato del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva è tenuto ad espletare l'incarico in collaborazione con l'Ufficio Tecnico - Lavori pubblici comunale e dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia, nonché a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro, con specifico riferimento al decreto legislativo n. 81/2008.

Il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva è tenuto a:

- coordinare la sicurezza per l'esecuzione dei lavori, ed assistere il Responsabile del Procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere. E' altresì compresa l'emissione di parere, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'articolo 58.12 della L.P. n. 26/1993 e s.m., ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza;
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del Piano Operativo per la Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al Committente e Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione darà comunicazione dell'inadempienza all'azienda sanitaria APSS e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) e b).
- segnala tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni provvedimento adottato nei confronti dell'Appaltatore per l'espletamento dell'incarico.

Il professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare almeno mensilmente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite con verbale settimanale inviato al Responsabile del Procedimento. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse. Sono inoltre richiamate ed obbligatorie le particolari modalità del servizio indicate in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

Il professionista per l'adempimento delle prestazioni di cui coordinatore della sicurezza in fase esecutiva di cui al presente incarico o comunque assegnate dalla legge deve accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario. Dovrà inoltre presenziare alle riunioni che si svolgeranno in cantiere alla presenza del Responsabile del Procedimento e dell'ufficio di direzione lavori e alle riunioni periodiche che verranno convocate negli uffici del Comune di Pinzolo.

Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il professionista si impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria.

Il professionista si impegna a modificare il Piano anche nel caso di adeguamenti normativi sopravvenuti, senza richiesta di maggiori compensi.

Il servizio di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva deve inoltre essere svolto con le modalità e l'organizzazione indicata nell'offerta tecnica, presentata in sede di gara.

ULTERIORI CONDIZIONI

Nell'onorario per la direzione lavori deve intendersi compreso anche l'onere per la trattazione di eventuali riserve dell'impresa.

Nel caso di ritardata consegna del conto finale da parte del D.L. verrà applicata, per ogni giorno, una penale pari allo 0,1% del compenso pattuito, che verrà trattenuta sul saldo del compenso spettante.

Restano salve eventuali responsabilità del professionista per ritardi nella compilazione e consegna degli atti contabili.

Il compenso spettante per il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva è corrisposto dal Comune al professionista previa emissione di fattura/avviso di parcella da parte dello stesso e con le seguenti modalità di pagamento:

- a) pagamenti in acconto fino al 90% (novanta per cento) del totale spettante, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili;
- b) pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% (dieci per cento) di quanto spettante ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, con esito positivo.

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura elettronica emessa dal professionista, salvo che il Responsabile dell'Area Tecnica eccepisca l'incompletezza della documentazione contabile presentata.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti l'onorario sarà corrisposto direttamente ad ogni singolo professionista secondo le competenze svolte e nelle percentuali definite dal Raggruppamento.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte del Comune del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo spetta al professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano iniziati.

In caso controversie, il ricorso all'arbitrato potrà essere attivato solo con il consenso esplicito di entrambe le parti e dunque è esclusa la clausola compromissoria.

Il professionista nell'adempimento delle prestazioni di direttore dei lavori, misura e contabilità per parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del soggetto aggiudicatario, il quale ne risponde sotto ogni profilo, con oneri a suo carico.

Nessun compenso spetta al Direttore Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

Per quanto non riportato nelle presenti "Clausole essenziali del contratto" si rinvia agli obblighi dell'invito.

TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio complessivo si ritiene definitivamente concluso alla data di approvazione degli atti di collaudo dei lavori da parte dell'Amministrazione Comunale.

PRESTAZIONI TECNICHE OFFERTE

Sono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e costituiscono obbligazione contrattuale le prestazioni garantite in fase di offerta tecnica.

PENALI CRITERI PREMIANTI OFFERTA TECNICA

Verrà dedotta dall'importo del compenso, senza formalità alcuna, una penale determinata fra € 100,00 ed € 10.000,00 in ragione della gravità della violazione per ogni volta in cui si riscontri un mancato adempimento delle previsioni dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Con riferimento al criterio premiante "A.4 "Riduzione tempi progettazione definitiva", in caso di mancato rispetto dei termini offerti, sarà applicata la penale fissa di euro 5.000,00.=.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Geom. Maturi Remo

documento firmato digitalmente